

Codice A18040

D.D. 11 dicembre 2014, n. 18

R.D. n. 523/1904. Evento alluvionale Marzo - Novembre 2011. Autorizzazione idraulica n. 69/2014 relativa a lavori di ripristino di difesa spondale esistente in destra idrografica e di realizzazione di nuova difesa in sinistra idrografica del torrente Morsino. Richiedente: Comune di ALMESE (TO).

In data 13/10/2014 (prot. n. 51640/14.06) il Comune di Almese (TO) ha presentato istanza per il rilascio dell'autorizzazione idraulica relativa ai seguenti lavori previsti sul torrente **Morsino**, a valle del ponte di Via Caselette:

- ripristino, in destra idrografica, dell'esistente scogliera scalzata, per una lunghezza di 30,00 m circa, tramite sottomurazione con massi di cava parzialmente intasati con cls (in base a quanto indicato in particolare sugli elaborati progettuali denominati *Sezioni trasversali di progetto e Sezione tipo e particolare costruttivo*);
- esecuzione, in sinistra idrografica per una lunghezza di 60,00 m circa, di una scogliera in massi di cava (in base a quanto indicato in particolare sull'elaborato progettuale denominato *Planimetria generale di progetto*);
- riprofilatura e regolarizzazione delle sezioni d'alveo nel tratto in cui è prevista la realizzazione della suddetta scogliera.

Per la localizzazione di dettaglio di tutti i succitati lavori si rimanda agli elaborati di progetto.

All'istanza sono allegati gli elaborati progettuali redatti dall'Ing. Francesco Bellino, costituiti dalla *relazione generale*, dalla *relazione idraulica*, dalla *documentazione fotografica* e da n. 8 tavole grafiche, in base ai quali è prevista la realizzazione delle opere di che trattasi.

L'Amministrazione Comunale di Almese, con D.G.C. n. 126 del 01/10/2014, ha approvato il progetto definitivo delle opere in oggetto.

È stata effettuata visita sopralluogo da parte di un funzionario incaricato del Settore scrivente al fine di verificare lo stato dei luoghi.

A seguito del sopralluogo e dell'esame degli atti progettuali, l'esecuzione degli interventi in argomento è ritenuta ammissibile, nel rispetto del buon regime idraulico delle acque e con l'osservanza delle prescrizioni elencate nella parte dispositiva del presente provvedimento.

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

- visto il R.D. n. 523/1904 sulle opere idrauliche;
- vista la D.G.R. n. 24-24228 del 24/03/1998 sull'individuazione dell'autorità idraulica regionale competente;
- visti gli artt. 86 e 89 del D.Lgs. n. 112/1998 sulle deleghe statali alle regioni per la gestione del demanio idrico;
- visto l'art. 59 della L.R. n. 44/2000 sulle funzioni della Regione per la difesa del suolo e tutela del reticolo idrografico;
- vista la D.G.R. n. 31-4182 del 22/10/2001 recante l'individuazione dei Settori regionali preposti alla gestione del demanio idrico;

- vista la L.R. n. 12/2004 ed il regolamento approvato con D.P.G.R. n. 14/R del 06/12/2004 e s.m.i., recanti disposizioni sulla gestione del demanio idrico;
- visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 24/05/2001 di approvazione del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI);
- viste la L.R. n. 37/2006, la D.G.R. n. 72-13725 del 29/03/2010 e la D.G.R. n. 75-2074 del 17/05/2011, recanti disciplina sui lavori in alveo, programmi, opere ed interventi sugli ambienti acquatici; vista altresì la nota, allegata all'istanza di autorizzazione idraulica, con la quale il progettista delle opere, Ing. Francesco Bellino, dichiara che il torrente Morsino risulta con assenza di acqua per un periodo superiore a 120 giorni in un anno;
- visto l'art. 17 della L.R. n. 23/2008 recante attribuzioni ai dirigenti;

determina

di autorizzare, ai soli fini idraulici ai sensi del R.D. n. 523/1904, il Comune di Almese (TO), ad eseguire le opere previste, nella posizione e secondo le caratteristiche e modalità indicate ed illustrate negli elaborati progettuali allegati all'istanza, che si restituiscono al richiedente vistati da questo Settore, subordinatamente all'osservanza delle seguenti prescrizioni:

1. nessuna variazione alle opere progettate potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
2. sugli elaborati progettuali denominati *Profilo longitudinale di progetto e Sezioni trasversali di progetto* siano ricontrollate e sistemate le quote relative al fondo alveo sistemato in corrispondenza dell'asse del torrente Morsino, tra le sezioni n. 21 e 32, dal momento che sembrano esserci delle inesattezze ed incongruenze;
3. il progetto esecutivo dovrà contenere i calcoli di verifica della stabilità della nuova scogliera e di quella da ripristinare, nei riguardi di tutti i carichi di progetto (spinta del terreno, sovraccarichi accidentali e permanenti, pressioni e sottospinte idrauliche indotte da eventi di piena, ecc.);
4. i piani di appoggio delle strutture di fondazione della nuova scogliera e di quella da ripristinare dovranno essere posti ad una quota comunque inferiore di almeno 1,00 m rispetto alla quota più depressa di fondo alveo sistemato nelle sezioni trasversali interessate;
5. il nuovo tratto di scogliera dovrà essere idoneamente raccordato, senza soluzione di continuità, con i manufatti di difesa spondale esistenti a monte ed a valle;
6. i massi costituenti la nuova scogliera ed il ripristino di quella esistente dovranno essere posizionati in modo da offrire reciprocamente garanzie di stabilità; essi dovranno essere a spacco, con struttura compatta, non geliva né lamellare e dovranno avere volume non inferiore a $0,30 \text{ m}^3$ e peso superiore a 8,0 kN; inoltre dovrà essere verificata analiticamente l'idoneità della dimensione dei massi impiegati a non essere mobilitati dalla corrente, tenendo conto degli opportuni coefficienti di sicurezza;
7. gli scavi in alveo per la riprofilatura e la regolarizzazione delle sezioni dovranno essere praticati con le dovute cautele e sorveglianze del caso, in periodo di magra del corso d'acqua; gli stessi scavi dovranno essere eseguiti in senso longitudinale parallelamente all'asse del corso d'acqua, procedendo per strisce successive, da valle verso monte e dallo specchio centrale verso riva; le operazioni di scavo non dovranno in ogni caso interferire con le strutture di fondazione delle difese spondali esistenti; durante il corso dei lavori è fatto divieto assoluto di depositi, anche temporanei,

di materiali e mezzi che determinino la pregiudizievole restrizione della sezione idraulica nonché dell'utilizzo dei materiali medesimi, ad interruzione del regolare deflusso delle acque, per la formazione di accessi o per facilitare le operazioni stesse;

8. il materiale di risulta proveniente dagli scavi in alveo demaniale dovrà essere usato esclusivamente per la colmata di depressioni in alveo o di sponda, ove necessario, in prossimità delle opere di cui trattasi;

9. le sponde, le opere di difesa e le aree demaniali interessate dall'esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d'arte, restando il soggetto autorizzato unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;

10. durante l'esecuzione dei lavori non dovrà essere causata turbativa del buon regime idraulico del corso d'acqua;

11. è a carico del soggetto autorizzato l'onere conseguente alla sicurezza idraulica del cantiere, svincolando l'Amministrazione Regionale da qualunque responsabilità in merito a danni conseguenti a piene del corso d'acqua; pertanto dovranno essere prese informazioni in merito ad eventuali innalzamenti dei livelli idrici e dovranno essere adottate, all'occorrenza, tutte le necessarie misure di protezione;

12. la presente autorizzazione ha validità di mesi 18 (diciotto) dalla data di ricevimento del presente atto e pertanto i lavori in argomento dovranno essere completati, a pena decadenza della stessa, entro il termine sopraindicato, con la condizione che una volta iniziati dovranno essere eseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore quali eventi di piena, condizioni climatologiche avverse ed altre simili circostanze; è fatta salva l'eventuale concessione di proroga, su istanza del soggetto autorizzato, nel caso in cui, per giustificati motivi, i lavori non potessero avere luogo nei termini previsti;

13. il committente dell'opera dovrà comunicare a questo Settore, a mezzo di lettera raccomandata, l'inizio e l'ultimazione dei lavori, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza fra quanto previsto e quanto realizzato, nonché il nominativo del tecnico incaricato della direzione dei lavori; ad avvenuta ultimazione il committente dovrà inviare dichiarazione del Direttore dei lavori attestante che gli interventi sono stati eseguiti conformemente al progetto approvato;

14. l'autorizzazione si intende rilasciata con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione Regionale in ordine alla stabilità dei manufatti in progetto (caso di danneggiamento o crollo) in relazione al variabile regime idraulico del corso d'acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamento o innalzamento d'alveo) in quanto resta l'obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterata nel tempo la zona d'imposta dei manufatti mediante la realizzazione di quelle opere che saranno necessarie, sempre previa autorizzazione di questo Settore;

15. il soggetto autorizzato dovrà mettere in atto le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, sia dell'alveo che delle sponde, in corrispondenza ed immediatamente a monte e a valle dei manufatti in progetto, che si renderanno necessarie al fine di garantire il regolare deflusso delle acque, sempre previa autorizzazione di questo Settore;

16. questo Settore si riserva la facoltà di ordinare, a cura e spese del soggetto autorizzato modifiche alle opere autorizzate, o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione, nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni del corso d'acqua o che le opere stesse siano, in seguito, giudicate incompatibili in relazione al buon regime idraulico del corso d'acqua interessato;

17. l'autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione Regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi, e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione.

Il soggetto autorizzato, prima dell'inizio dei lavori in oggetto, dovrà ottenere ogni altra autorizzazione necessaria secondo le vigenti leggi.

Con il presente provvedimento sono autorizzati l'ingresso in alveo e l'occupazione del sedime demaniale per la realizzazione delle opere di che trattasi.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Superiore dalle Acque oppure innanzi al Tribunale Regionale delle Acque con sede in Torino, secondo le rispettive competenze.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto Regionale e dell'art. 5 della L.R. 22/2010 nonché ai sensi dell'art. 23 comma 1 lettera a) del D.Lgs. 33/2013.

Il Dirigente
Giovanni Ercole